

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

RICORSO PER CASSAZIONE

PER GIUFFRIDA MELCHIORRE Danilo, nato a Catania l'8.10.1981, codice fiscale n. GFFMCH81R018C3510, e domiciliato in Roma, via Attilio Regolo, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lipera, che lo rappresenta e difende per procura speciale stesa in calce al presente atto

CONTRO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore* e **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato

Avverso e per l'annullamento

della sentenza n.1131/10 emessa dalla Corte di Appello di Catania, I Sezione Civile, in data 14-30.7.2010 e pubblicata in

data 12.10.2010, mai notificata, emessa nella causa iscritta al n. 1584/2008 R.G.

FATTO

Il Sig. GIUFFRIDA MELCHIORRE Danilo, con atto di citazione notificato il 25.1.2002 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, per sentirli condannare al risarcimento dei danni morali pari a € 500.000,00. L'istante esponeva in tal senso che in data 12 maggio 2001 gli era stato notificato da parte dell'Ufficio di Motorizzazione Civile di Catania il provvedimento di revisione della patente di guida, predisponendosi un nuovo esame di idoneità psico-fisica; che siffatta convocazione era stata disposta in quanto l'Ospedale Militare di Augusta aveva ritenuto di comunicare, proprio alla stregua della dichiarata identità sessuale, la mancanza dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta degli automezzi; che così facendo le amministrazioni avevano violato la legge sulla privacy, e in ogni caso, comunque, si erano rese responsabili di un tipico atto e comportamento di discriminazione sessuale.

Istauratosi ritualmente il contraddittorio, i Ministeri si costituivano (tardivamente), chiedendo in via preliminare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., atteso che il GIUFFRIDA aveva nelle more impugnato il provvedimento della Motorizzazione Civile con cui si era disposta la visita medica collegiale. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto e in diritto.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2997/2008, emessa in data 2.7.2008, accoglieva la domanda e condannava gli enti convenuti, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni morali, al pagamento della somma complessiva di € 100.000,00, oltre interessi e spese di giudizio.

Contro la suddetta sentenza il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero della Difesa proponevano appello principale, con atto notificato in data 6.10.2008, mentre il Sig. GIUFFRIDA MELCHIORRE Danilo formulava appello incidentale, costituendosi ritualmente in giudizio.

Il primo per i seguenti motivi: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, nel merito rilevava la legittimità

del comportamento assunto da parte di entrambi i Ministeri, l'insussistenza di qualsivoglia violazione di legge sulla privacy nonché l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio morale.

Il secondo (appello incidentale) in quanto il GIUFFRIDA riteneva che l'importo liquidato in sentenza non era idoneo a ricomprendere il danno morale effettivamente subito.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1131/10 emessa il 12.10.2010, mai notificata, ha riconosciuto la responsabilità solidale dei Ministeri appellanti principali e, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di GIUFFRIDA Melchiorre Danilo della somma di € 20.000,00. Gli interessi al tasso legale come liquidati in primo grado. Ha compensato tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di metà e condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, in solido tra loro, alla refusione, in favore di Melchiorre Danilo GIUFFRIDA, della restante porzione di spese processuali che ha liquidato, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 2.900,00 in essi

compresi € 400,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorario e, quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 2.000,00, in essi compresi € 1.000,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali.

DIRITTO

Il presente ricorso è fondato sul seguente motivo:

Omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese erroneità con cui la Corte di Appello ha ritenuto di disporre e quantificare la misura del danno morale liquidato al sig. GIUFFRIDA Melchiorre Danilo, fatto questo, certamente, controverso e decisivo del giudizio.

La Corte di Appello, ha pedissequamente condiviso le motivazioni, ampiamente argomentate, del Giudice di Prime Cure, allorquando ha ritenuto di dovere concludere per la responsabilità di entrambi i Ministeri per avere, anzitutto, posto in essere una condotta palesemente discriminatrice della identità sessuale del giovane.

Come rettamente statuito dalla Corte Territoriale: “*proprio riguardo alle condizioni psicofisiche del Giuffrida si annida la confusione e conseguentemente, l’errore, inficiato da colpa in cui è incorso il Ministero della Difesa: come ben ha scritto il Giudice di primo grado, sul punto richiamando le identiche conclusioni assunte dal TAR Catania ... dalla documentazione in atti e dagli stessi accertamenti spiegati dall’autorità militare medica, non è dato di ascrivere all’odierna parte appellata alcuna specifica patologia, essendosi di contro dato atto dell’assenza di turbe del pensiero e della percezione’ (cartella clinica) nonché del pieno possesso delle capacità cognitive e del funzionamento psichico consono all’età (valutazione psicologica USL 3 di Catania), solo essendosi rilevato, sul versante emotivo, un’affettività, non ancora maturata ed adattata’ dalla quale traspaiono ‘sentimenti di fragilità ed insicurezza e timori di contatto con l’ambiente’ (ancora la detta valutazione psicologica). **Sicchè, se Marinferm Augusta ha egualmente ritenuto di attestare la mancanza di requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta degli automezzi, ciò lo ha fatto valorizzando il dichiarato stato di omossessuale, per tal via elevando l’identità***”

sessuale a pretesto di un trattamento deterioro e lesivo della dignità della persona umana, nel ché, per l'appunto, consiste la discriminazione sessuale".

La Corte di Appello ha, altresì, acclarato, confermando anche su questo punto la sentenza di primo grado, un ulteriore profilo di responsabilità del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attinente alla intervenuta violazione della normativa sulla privacy.

Per quanto attiene al primo dei due Enti appellanti, ritiene la Corte che il “*quadro normativo di riferimento che il Ministero della Difesa adduce a fondamento e giustificazione della disposta comunicazione*” non può applicarsi nella fattispecie in esame perché “*l'ambito di svolgimento delle funzioni mediche nella dedotta fattispecie è tutt'affatto diverso, non essendosi trovato Marinferm Augusta a dovere accertare in capo a Melchiorre Danilo Giuffrida le condizioni psicofisiche per il rilascio della patente di guida bensì, ben diversamente, a verificare lo stato di idoneità condizionante l'avviamento alla leva militare, l'esito dei cui accertamenti avrebbe dovuto essere limitato, dunque, alle sole procedure di reclutamento. E tale è la ragione per la*

quale va ulteriormente sanzionato di illiceità il comportamento del Ministero della Difesa, laddove è venuto a ‘trattare’ i dati afferenti all’identità sessuale del Giuffrida in assenza di qualsivoglia patologia ed in mancanza di specifica disposizione di legge autorizzativa”.

In ordine al secondo dei Ministeri convenuti, la Corte ritiene che questi abbia pure violato la legge sulla privacy “*per avere utilizzato, nello specifico, i dati acquisiti da Marinferm Augusta senza verificare la legittimità delle informazioni assunte, per tal via disponendo la convocazione di Melchiorre Danilo Giuffrida innanzi alla commissione medica per la verifica delle condizioni psicofisiche di idoneità alla guida”.*

Tuttavia, pur nella piena condivisione della responsabilità dei due Ministeri per come acclarata dal Giudice di Prime Cure, la Corte di Appello si discosta nettamente dalla liquidazione del danno morale per come disposta nella sentenza del Tribunale.

Secondo il Giudice Collegiale, infatti, la liquidazione appare “*del tutto priva del riscontro motivazionale”.*

Tale assunto non è da condividersi, attesa la palese

infondatezza della statuizione.

Prima facie, emerge assolutamente il dato contraddittorio che la Corte commette nell'asserzione della carenza motivazionale: il Tribunale ha redatto una sentenza di oltre cinquanta pagine con il pregio di avere egregiamente fondato e motivato le cause della responsabilità dei Ministeri e le loro condotte atte a denigrare la persona del GIUFFRIDA.

Secondo il Tribunale di Catania, infatti, *“i comportamenti dei due ministeri”* avrebbero *“cagionato un grave danno al Giuffrida costituito dalla grave sofferenza morale cagionata dall'umiliante discriminazione subita”*. **“Il comportamento delle due amministrazioni - scrive il giudice nella sentenza - ha gravemente offeso ed oltraggiato la personalità del Giuffrida in uno dei suoi aspetti più sensibili ed ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato percepito come vessatorio nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno”**.

A corroborare la decisione dell'A.O., il Giudice di prime cure ha argomentato la motivazione rappresentando linearmente ai profili di responsabilità civile la illegittimità della condotta dei

Ministeri nella emanazione dei provvedimenti amministrativi, per come accertato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, il quale aveva sospeso il provvedimento della Motorizzazione osservando che l'omosessualità "*non può considerarsi una malattia psichica*".

La acclarata responsabilità e le consequenziali condotte degli Enti Pubblici sono state condivise del tutto dalla Corte territoriale, la quale ha confermato e ribadito la illegittimità e la illiceità dei Ministeri, asseverando la condanna.

Dunque, per come appresso si evidenzierà, la gravità dell'offesa incastonata nella delicatissima vicenda in cui si è verificata (discriminazione sessuale di un giovane omosessuale) e la concreta lesione di uno dei diritti costituzionali fondamentali della persona è stata la ragione fondamentale secondo cui la condanna deve ritenersi importante, incisiva ed esemplare, così come aveva rettamente inteso il Giudice del Tribunale di Catania.

A - Omissione della motivazione su un fatto decisivo della controversia: carenza di valutazione attributiva

della peculiare discriminazione sessuale attinente al caso di omosessualità. Gravità dell'offesa e liquidazione del danno.

La lesione del diritto accertata rappresenta una ipotesi di discriminazione sessuale della persona realizzata mediante l'emissione di provvedimenti amministrativi da parte dei Ministeri dello Stato.

Di tale fondamentale assunto è la natura e la specie del diritto leso che può assurgere al terreno del risarcimento.

Sul punto, è indubbio che non si tratta soltanto di un interesse qualificato bensì di un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato, il quale soltanto, peraltro, può dar luogo al risarcimento del danno morale.

Il danno non patrimoniale che mostra di compromettere il valore-uomo è ammesso alla tutela risarcitoria in quanto pregiudizio costituzionalmente rilevante¹.

¹ Una lettura di questo tipo, che assegna rilevanza costituzionale al danno (Bilotta-Ziviz, *Il nuovo danno esistenziale*, 2009, 144 ss.), riprende ed elabora un'idea che a suo tempo era stata formulata dalla giurisprudenza, anche costituzionale (Corte cost., 22 luglio 1996, n. 293 (ord.), in *Foro it.*, 1996, I, 2963, con nota di De Marzo, *Brevi note sulla nozione di danno psichico*, in *Danno resp.*, 1996, 679, con nota di Ponzanelli).

Il danno non patrimoniale, dunque, come nella fattispecie, diviene tutelabile soltanto nel caso di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente tutelati.

In tal senso viene ad identificarsi altresì la “ingiustizia” del danno: l’“ingiustizia”, quando riferita ai pregiudizi non patrimoniali, afferisce alla lesione di diritti inviolabili o di interessi protetti rientranti nei casi di legge ex art. 2059 c.c..

In modo sostanzialmente conforme questa Suprema Corte, con le sentenze a Sezioni unite del novembre del 2008, ha ritenuto che, *“fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata”*.

Pacifico, dunque, che si tratta di diritto suscettibile di risarcibilità, in quanto lesivo del diritto costituzionale della persona.

Il percorso inferenziale seguito dalla Corte di Appello, tuttavia, nonostante abbia acclarato la responsabilità dei Ministeri appellanti, è ugualmente da censurare perché palesemente viziato

proprio sul fatto decisivo riguardante la valutazione dell'oggetto della lesione nella liquidazione del danno, consistente nella discriminazione sessuale ed in particolare dell'omosessuale.

La Corte territoriale omette alcuna precisazione motivazionale in ordine alla discrasia tra la ordinaria discriminazione sessuale, prevista dal nostro legislatore, e la specifica discriminazione dell'omosessuale.

Infatti, la peculiare discriminazione dell'omosessuale non è in via analogica assimilabile alle tipizzate fattispecie di "genere", ad oggi connotate da tutela generale, forme di repressione proprie e garanzie risarcitorie apposite.

La omosessualità è uno stato sessuale che non trova riconoscimento nella tutela giuridica del nostro ordinamento né è stata oggetto di disciplina da parte di specifiche leggi speciali, le quali invece prevedono strumenti di garanzia per le ipotesi di discriminazioni di genere.

La carenza assoluta di qualsivoglia tutela predisposta importa, dunque, per il Giudicante investito della vicenda, a sopperire alle lacune normative con forza e vigore, per rilevarne la

singolare gravità.

L'assenza di alcuno strumento di tutela rende il cittadino, infatti, privo di difesa così da costringerlo a subire la lesione e aspettare inerme una pronuncia giudiziale, dalla quale, solo successivamente ed in via risarcitoria (manca infatti una forma di tutela preventiva e repressiva), potere ottenere soddisfazione (nella sua eccezione giuridica di adempimento all'obbligazione).

Quindi, allorquando si è giudicata la condotta discriminatoria ai danni di un giovane ragazzo omosessuale, la tutela non può che essere mirata e quanto mai singolare possibile, poiché, diversamente, si correrebbe il rischio concreto di legittimare, per binari giuridici di un sistema a tratti ancora obsoleto (e non adeguato ai parametri di altri Stati Europei²), condotte che invece sono direttamente lesive e incostituzionali.

Tuttavia, a tanto il Collegio catanese non è riuscito a spingersi.

Sulla parola omosessualità cade il più serbato silenzio,

² Il nostro legislatore, infatti, non ha ancora recepito il contenuto della Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia del 18 gennaio 2005, con cui gli Stati membri dell'Unione Europea venivano invitati a introdurre norme idonee a prevenire e a reprimere fenomeni di discriminazione in base all'orientamento sessuale.

colorato di una timidezza giuridica (palesamente viziata) che dovrebbe lenire le sofferenze del giovane GIUFFRIDA, senza a tal uopo, però, motivare come possa legittimarsi - perché tale deve essere intesa la grave diminuzione del *quantum* risarcitorio operata in riforma della sentenza di primo grado – la lesione diretta e dolosa realizzata dallo Stato ai danni dell’omosessuale, un ragazzo di vent’anni, che è stato pubblicamente privato del diritto di vivere con dignità la propria libertà sessuale.

L’omosessualità è una condizione dell’uomo degna di tutela, in quanto la libertà sessuale è libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze e pertanto trova fondamento direttamente nella Costituzione.

Il diritto alla libertà sessuale è un diritto inviolabile dell’uomo e come tale è garantito dall’art. 2 Cost., come già riconosciuto dalla Corte costituzionale fin dai primi anni ‘80, inteso quale “*libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni delle proprie preferenze sessuali*”.

Il principio è stato sancito **dalla Prima Sezione Civile di questa Corte di Cassazione** che si è pronunciata sulla vicenda di un immigrato senegalese che aveva proposto ricorso

al Giudice di pace di Torino contro l'ordinanza di espulsione sostenendo di non poter fare rientro nel proprio paese a causa della sua omosessualità. Il Giudice di Pace aveva accolto ricorso, ritenendo l'omosessualità "condizione degna di tutela", ma la decisione era stata impugnata in Cassazione dalla Procura di Torino. Questa Corte Suprema ha così potuto finalmente statuire che **l'omosessualità è un diritto, e la scelta è da tutelare in nome della libertà sessuale, che va intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze, "espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall'art. 2 della Costituzione"** (Cassazione 25.7.07, n. 16417). Continua la Corte Suprema che l'omosessualità è una "**condizione dell'uomo degna di tutela in conformità ai precetti costituzionali**" e **manifestazione del "diritto alla realizzazione della propria personalità"**.

La gravità dell'offesa e la carenza di specifica tutela delle persone omosessuali è stata altresì oggetto di diverse pronunce da parte delle Sezioni Penali di questo Supremo Consesso, le quali hanno seguito di recente una linea di repressione (Sentenza della Sez. I penale, del 18 gennaio 2008 n. 2907. In particolare

per il reato di ingiuria nel caso contro un ragazzo omosessuale è stata richiamata la sentenza n. 24513/06 della V sezione penale, della Suprema Corte³, che annullava con rinvio una sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Teramo, stabilendo che il reato di ingiuria *“prescinde dai motivi e dall’animus nocendi vel iniurandi, che è affatto estraneo alla struttura della fattispecie legale. Il giudiceedulcora e svaluta la portata lesiva della frase pronunciata, contravvenendo palesemente alla logica ed alla sensibilità sociale, che ravvisa nel termine “frocio” un chiaro intento di derisione e di scherno espresso in forma graffiante”*⁴.

Siffatto atteggiamento mostra la grande sensibilità dei Giudici allorquando debbono pronunciarsi in riferimento

³ Peraltro, già in altre occasioni il Supremo Collegio aveva ritenuto la sussistenza dell’offesa all’onore e al decoro, bene giuridico tutelato dall’art. 594 c.p., nel caso in cui veniva pronunciata l’espressione “frocio” o altre dello stesso tenore (cfr. Cass. 13.1-1.2.2000, ric. Pizzocaro; Cass. sez. V n. 25033 del 22.6- 19.7.2002, ric. Benvenuto; Cass. sez. I n. 19967 del 23.5-12.6.2006, ric. Schiavone; Cass. sez. V n. 11242 del 14.2-13.3.2008, ric. Currò).

⁴ Di rilevante interesse è anche la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, il 14 dicembre 2007 dove il Giudice monocratico Celeste in motivazione afferma che *“Integra il reato di ingiuria l’espressione “frocio”, in quanto si ravvisa nel suddetto termine un chiaro intento di derisione e di scherno espresso in forma graffiante e pertanto risulta l’offesa all’onore e al decoro, bene giuridico tutelato dall’art. 594 c.p.”*

Il Giudice, ha ritenuto sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 582-583 n. 1 c.p., in quanto provata la malattia derivante dalle lesioni, che ha comportato l’incapacità della persona offesa di attendere alle ordinarie occupazioni di vita, viene infatti a questo scopo liquidata in sentenza la somma dovuta dagli imputati a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali.

ad ipotesi del genere ove si assiste, con tanta semplicità ma con altrettanta brutalità, alla violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, che, nonostante la evidente esistenza e persecuzione, non ha ancora trovato chiara previsione normativa ed adeguata tutela e garanzie per le vittime che colpisce.

La lacuna normativa, deve perciò, essere colmata dalla saggezza del Giudice, il quale, proprio in queste ipotesi, è chiamato a pronunciarsi secondo equità.

La Corte di Appello di Catania, invece, ha omesso quasi del tutto la funzione cui era stata investita, celando, malamente, la reale gravità del fatto, **il quale non può che ritenersi un vero e proprio caso di omofobia** (nel senso etimologico del termine) commesso, e in questo risiede la ulteriore gravità e consequenziale punibilità, che per ciò solo deve essere scevra di qualsiasi attenuante paventabile o addirittura assunta, da due dei più importanti Ministeri dello Stato Italiano.

La Corte territoriale al fine di realizzare la riduzione della misura risarcitoria, peraltro, degrada la vicenda *de qua* ancorandola quanto più possibile ai soli aspetti amministrativi, i quali rappresentano soltanto il completamento di una condotta

più complessa, plurima e aggravata, adottata dai Ministeri contro la persona del giovane GIUFFRIDA e che comunque, pur nelle loro vesti di atti della P.A., non possono assolutamente né attenuare né affievolire in modo alcuno la condanna risarcitoria inflitta ai medesimi Enti Statuali (anzi, riteniamo possa, al contrario aggravarla, proprio perché provenienti dalle Istituzioni rappresentative dell'Esecutivo).

Nella fattispecie, dunque, correttamente aveva inteso il Tribunale di Catania secondo cui, motivatamente, *“I comportamenti dei due ministeri”* avrebbero *“cagionato un grave danno al Giuffrida costituito dalla grave sofferenza morale cagionata dall'umiliante discriminazione subita”*. **“Il comportamento delle due amministrazioni - scrive il giudice nella sentenza - ha gravemente offeso ed oltraggiato la personalità del Giuffrida in uno dei suoi aspetti più sensibili ed ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato percepito come vessatorio nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno”**. Il Tribunale amministrativo regionale di Catania sospese il provvedimento della Motorizzazione osservando che l'omosessualità *“non può*

considerarsi una malattia psichica". . . . I comportamenti tenuti dalle due amministrazioni appaiono in evidente discriminazione sessuale del Giuffrida e in evidente dispregio dei principi costituzionali".

In tale atteggiamento risiede la gravità dell'offesa, che la Corte ha ommesso di valutare e motivare al fine di conseguire la riduzione del danno⁵.

La gravità dell'offesa al diritto costituzionalmente leso deve certamente rilevare in sede di liquidazione del danno, nel senso che un'offesa grave al diritto costituzionale deve indurre il giudice a riconoscere un somma più elevata a titolo di risarcimento.

La gravità dell'offesa è, infatti, il principale metro per determinare il *quantum* risarcitorio dovuto in caso di sua violazione.

Il riferimento alla gravità dell'offesa è stato definitivamente accolto anche da Cass. sez. un. 19 agosto 2009 n. 18356, ove si legge che *“la peculiarità del danno non patrimoniale viene*

⁵ Nella fattispecie emerge, pertanto, con evidente chiarezza la gravità dell'offesa, attesa la delicatezza della questione investita: la violazione delle capacità umane fondamentali (Cfr. V. A. Bianchi, Il valore dell'uomo, in *Danno resp.*, 2010, 119).

individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero (come nel caso di specie) ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse lesa e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, o sia addirittura meramente immaginario)”.

Sul punto allora appare chiara la omissione in cui è incorsa la Corte Territoriale, vale a dire la carenza valutativa del presupposto logico-giuridico della liquidazione del danno e la corretta valutazione della connessa gravità.

Ergo, la sentenza impugnata deve essere annullata.

B - Erroneità della motivazione in ordine alla narrazione delle circostanze ritenuti attenuanti ai fini della

quantificazione della somma risarcitoria liquidata.

Omessa motivazione in ordine alla decisione di ridurre il

danno da €100.000,00 a € 20.000,00 = - 80%.

I singoli fatti contestati in sentenza non rappresentano una semplice discrasia di norme e di atteggiamenti, ma sono, come narrato, i tristi riflessi di una reiterata condotta che due Enti rappresentativi, istituzionali e di governo, non avrebbero, proprio per il ruolo di cui sono investiti, mai dovuto commettere.

La censura di legittimità delle condotte è stata chiaramente posta in luce dal TAR Catania, il quale ha puntualmente evidenziato le ragioni del provvedimento illegittimo.

Il compito del Giudice Ordinario, dunque, non era quello di valutare *ex se* la rilevanza di siffatte condotte, quanto, più ampiamente, di percepire e cogliere la gravità di esse nella sfera umana del ragazzo e della violazione del valore costituzionale offeso (la lesione del diritto di cui all'art. 2 della Costituzione).

La violazione, dunque, è ben più grave della mera lesione personale, fisica o intellettuale che sia, atteso che la persona, quale nucleo dell'intera Carta Costituzionale, ha ricevuto offesa nell'espletamento delle funzioni essenziali dell'essere umano

e di cittadino, ingiustamente privato di uno dei suoi diritti fondamentali.

In particolare, la Corte di Appello adduce alcune specifiche circostanze, per cui, a dire della medesima, dovrebbe procedersi ad una riduzione del danno liquidato dal Giudice di Prime Cure.

Tali circostanze sono erranee, irrilevanti e comunque illogiche e non sono idonee pertanto a fondare il sillogismo inferenziale e motivazionale.

Anzitutto, appare manifestamente erronea la distinzione attuata dal Giudicante di Secondo Grado in ordine alla limitazione temporale sussistente tra la revoca e la sospensione della patente di guida: non revoca ma sospensione per un anno.

Tale circostanza non scalfisce per nulla la illiceità commessa dai Ministeri, atteso che la responsabilità, e quindi il danno, risiede nell'aver posto quale causa della revisione (o anche revoca, nulla sarebbe cambiato) le preferenze sessuali del ragazzo.

Da un punto di vista logico-motivazionale la circostanza addotta a fondamento della riforma della sentenza di primo grado,

è perciò viziata perché **confonde la causa con l'effetto, il quale ultimo non può avere rilevanza ai fini della determinazione dell'illecito**, che, si ribadisce, non è di per sé procedurale o amministrativo, quanto, diversamente, è da ricercarsi nella manifesta condotta discriminatrice.

Ha errato ancora la Corte di Catania allorché ha statuito che la visita medica abbia concluso per la sussistenza delle **condizioni di idoneità necessarie per la patente**.

I fatti sono andati diversamente, in quanto **la relazione ha concluso per la insussistenza delle condizioni**, tanto è vero ciò che la patente di guida era stata sospesa e il TAR aveva annullato, proprio su questo presupposto, il provvedimento.

A seguito del ricorso presentato dal GIUFFRIDA per potersi esimere dal Servizio di Leva, infatti, veniva disposta nei confronti di lui specifica visita medica presso l'Ispettorato di Sanità della Marina Militare. In quella sede, quest'ultimo esprimeva parere favorevole e prescriveva che il GIUFFRIDA venisse sottoposto a nuovi accertamenti sanitari presso l'Ospedale Militare di Augusta. In data **5-6/06/2001** il Giuffrida veniva

sottoposto a visita medica presso il predetto Ospedale Militare: in esito alla stessa veniva giudicato non idoneo e definitivamente riformato dal servizio di leva con diagnosi: “*disturbo dell’identità sessuale. Consiglio esonero permanente*” (All.3.1). Qualche mese dopo, precisamente in data 19/09/2001, il Giuffrida riceveva una nota dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania con la quale si disponeva la revisione della sua patente di guida (All.3.2). Tale procedimento di revisione prendeva le mosse da una comunicazione, inviata dall’Ospedale Militare di Augusta alla Motorizzazione Civile di Catania, *nella quale risultava che il Giuffrida non era in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la condotta di automezzi.*

In tale occasione, peraltro, appare d’uopo precisare che il GIUFFRIDA era stato sottoposto a specifica visita presso l’Ufficio di igiene mentale di Catania, durante la quale era risultato perfettamente idoneo e carente di qualsiasi patologia (All.3.3).

Tuttavia, ed inspiegabilmente, la Motorizzazione di Catania, disponeva la inidoneità del GIUFFRIDA a condurre gli

automezzi, avallando la tesi della carenza dei requisiti psicofisici, i quali, ovviamente non venivano né indicati né specificati (atteso che in realtà non sono mai stati assenti, se si esclude, come è giusto che sia, la omosessualità del ragazzo⁶).

Avverso tale provvedimento il sig. Giuffrida proponeva, dunque, impugnazione avanti al T.A.R. Sicilia - Sez. distaccata di Catania, con la quale si chiedeva la sospensione immediata dello stesso nonché l'annullamento per la manifesta illegittimità.

Dunque, del tutto errata è la conclusione cui perviene la Corte di Catania, secondo cui furono accertati i requisiti della patente: **il GIUFFRIDA è stato ritenuto non idoneo perché risultava affetto da disturbi sull'identità sessuale.**

Questa era la patologia sia secondo l'Ospedale Militare di Augusta (All.3.4) sia per la Motorizzazione Civile, errando ancora una volta, la Corte d Appello, allorché ha statuito che nella visita medica non era stata specificata alcuna patologia.

Inoltre, **la differenza fra revoca e sospensione non**

⁶ A comprovare la palese discriminazione, inoltre, si può anche rilevare come durante la prima visita militare a Taranto, il GIUFFRIDA fu dichiarato idoneo al servizio di leva. Soltanto successivamente, allorquando dichiarò la sua omosessualità, lo stesso venne dichiarato non più idoneo.

può che rappresentare dunque soltanto un palliativo, atteso che ci si trova innanzi a comportamenti illeciti e illegittimi, secondo i quali è stato diagnosticato al GIUFFRIDA un disturbo “permanente”⁷, da cui quindi non sarebbe stato possibile “guarire”.

Che poi l’Ente amministrativo abbia utilizzato la sanzione della revoca o della revisione, non può, considerata la asserita “patologia”, avere rilevanza alcuna, atteso che la permanenza della stessa, avrebbe comportato una definitiva cessazione dei requisiti della patente di guida.

La Corte, infatti, percorrendo siffatto ragionamento tenta di mitigare la condotta del Ministero, errando palesemente, in quanto, come evidenziato, la revisione è stata disposta a causa di un disturbo permanente, che per ciò solo non avrebbe condotto, col tempo, a nessun’altra tipologia di decisione se non quella della definitiva revoca della patente.

⁷ La Difesa: “*Diagnosi di emissione: disturbo dell’identità sessuale*”. “*permanentemente non idoneo s.m. riformato a mente del D.M. n. 114 del 04.04.2000 art. 16/P*”. Il Ministero dei Trasporti: “*vista la comunicazione n. 0007791 12/06/01 Osp.M.Aug. in data 06/05/2001 **non in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi***”, conclude: “*si dispone la revisione della patente di guida mediante un NUOVO ESAME DI IDONEITA’ PSICOFISICA*” (All. 3.2).

In ogni caso, la censura della motivazione deve essere severa e non soggetta a mitigamenti di sorta, atteso che la illegittimità dell'atto amministrativo, quale che ne sia la causa, determina l'annullamento dello stesso e, ove riscontrabile, comporta il risarcimento del danno, il quale, nel caso che ci occupa, ha interessato proprio uno degli aspetti più delicati della persona, che non accetta attenuanti di sorta, ma solo aggravanti, considerato che si tratta di Amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento, comunque, è nullo. Non esistono varianti alla nullità. Esso è giuridicamente invalido. Sia esso di revisione sia esso di sospensione. L'eguaglianza dell'effetto invalidante dirime quindi qualsiasi ulteriore aspetto risarcitorio, il quale per ciò non può essere minimamente ridotto.

In ordine poi alla diffusione dei dati afferenti la omosessualità del GIUFFRIDA, la Corte ritiene che non vi sia stato pubblico ludibrio, cadendo però in palese contraddizione con quanto gli stessi Ministeri avevano asserito già nel giudizio di prime cure.

Dalla comparsa di costituzione dell'Avvocatura nella fase di

primo grado, ben si può leggere che: “*A rendere pubblico il caso, e in maniera eclatante, è stato invece l’attore, così come è stato sempre l’attore a costruire la vicenda intorno la sua dichiarata omosessualità*”.

Dunque, devesi ritenere erroneo, perché non conforme alle risultanze processuali, sostenere che non vi è prova che il caso abbia avuto dei connotati eclatanti, atteso che **è proprio la difesa dei Ministeri che ammette siffatta “eclatanza” e la sua diffusione** – All.3.5 - (anche se pretestuosamente ne addossa la responsabilità al ragazzo, il quale, addirittura, ne avrebbe simulatamente incentrato la questione sul tema della discriminazione omosessuale!)

Dunque, mal si comprende cosa avrebbe dovuto contestare il GIUFFRIDA allorquando vi è stata una esplicita ammissione della parte appellante.

Per di più, non è nemmeno vero che questa difesa non ha mai contestato la suddetta circostanza.

Infatti, nella nostra comparsa conclusionale si legge: “*Considerato l’enorme risalto assunto da questa vicenda*

sia a livello nazionale che internazionale e il conseguente travaglio interiore che il sig. GIUFFRIDA ha dovuto affrontare ed elaborare ...” (All. 3.6).

Non senza, infine, evidenziare che il fatto era già pacifico nel giudizio di primo grado, e quindi questa difesa nulla avrebbe dovuto provare e/o contestare nel giudizio di appello; inoltre, secondo il divieto dei *nova*, non sarebbe stato, peraltro, nemmeno possibile introdurre, in quello stato di giudizio, nuovi mezzi di prova.

Errata e illogica è pertanto la conclusione a cui perviene la Corte di Appello secondo cui “*la vicenda si è dipanata per via affatto riservata*” e “*non vi è stato pubblico ludibrio*”.

Tali circostanze, si ribadisce, sono state ammesse dall’Avvocatura dello Stato e contestate in secondo grado da questa difesa.

La vicenda si è diffusa nelle cronache locali, nazionali e internazionali, ha avuto pubblico dominio ed è stata menzionata quale condanna esemplare per atteggiamenti di siffatto genere, compiuti peraltro da due Ministeri dello Stato.

Rappresenta, infine, un'aggravante e non certamente un attenuante, come vorrebbe far credere la Corte, il fatto che **la patologia è stata riscontrata da medici competenti**, atteso che la stessa manifesta il dolo reiterato e grave con cui le Amministrazioni intendevano perseguire il fine di ritenere inidoneo il GIUFFRIDA.

Infine, è la stessa Corte di Appello che ammette come la costrizione cui è stato sottoposto il GIUFFRIDA ha “*certamente aggravato le sofferenze psichiche indotte dal discriminante controllo di idoneità, non foss'altro che per la giovane età (appena 20 anni) e per le documentate. . . – **non è dato comprendere quali siano le circostanze documentate, atteso che non sono state scritte nel testo della sentenza-**”.*

Secondo la Corte tali circostanze nell'insieme “*inducono a ridimensionare la misura delle sofferenze psicofisiche pure inflitte a Melchiorre Danilo Giuffrida*”.

Siffatta conclusione, per quanto argomentato, deve essere assolutamente censurata perché manifestamente illogica e contraddittoria ed erronea.

In primis, perché la Corte Territoriale omette di considerare nel percorso inferenziale la singolarità della discriminazione sessuale cui si assiste nella vicenda, nella quale si denigra un ragazzino omosessuale.

L'orientamento sessuale, infatti, a prescindere da come lo intenda ciascuno di noi, nel mondo giuridico è fatto di almeno **tre componenti**: una è di natura concreta, cioè la **condotta**, il comportamento che si pone in essere; un'altra astratta, vale a dire **l'identità, la preferenza e l'inclinazione** intese come caratteristica della personalità; la terza infine è rappresentata dalla **comunicatività**, ossia il c.d. *coming out*, il dichiararsi all'esterno.

*“Ciascuna di queste tre componenti **gode di una tutela propria**, come si può desumere dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: • fin dal 1981 (in *Dudgeon c. Regno Unito*) ha stabilito che **l'aspetto concreto, relativo alla condotta sessuale, è protetto dal diritto al rispetto per la vita privata ex art. 8 Conv.** (nella specie ha censurato le norme penali nordirlandesi contro l'omosessualità tra adulti consenzienti); • nel 1999 (in *Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito*) ha stabilito*

che lo stesso art. 8 tutela l'omosessualità quale caratteristica della personalità, a prescindere dalla messa in atto di condotte specifiche. Per quanto concerne la tutela della persona LGBT che fa il coming out, essa può desumersi sia dalla libertà di espressione in generale, sia dal diritto all'identità personale (copiosa giurisprudenza interna) sia dal principio della parità di trattamento (sancito a livello costituzionale e dal d. lgs. 216/03 contro le discriminazioni sul luogo di lavoro)"⁸.

Tutte e tre queste componenti andavano esaminate dalla Corte Territoriale allorquando doveva configurarsi la misurazione del danno da liquidarsi.

Nulla di tutto ciò la Corte ha chiarito.

Inoltre, si è anche rilevato che la Corte di Appello non ha minimamente motivato in ordine alla gravità del diritto leso: non vi è una sola parola nella sentenza che sia mirata a giustificare la gravità e la peculiarità della discriminazione perpetrata ai danni di un ragazzo appena ventenne, deriso e offeso da organi istituzionali e competenti.

⁸ Tratto da *Osservazioni a margine della sentenza Cass 16417, I sez. civ. 30 luglio 2007* di Matteo Bonini Baraldi.

Anzi, la Corte, del tutto erroneamente, addirittura ne ravvisa, in siffatte condizioni, un elemento idoneo a ridimensionarne gli effetti.

Peraltro, non può non rilevarsi come la stessa Corte di Appello sia caduta da sola in contraddizione: nella ordinanza di rigetto della sospensione della esecutorietà della sentenza del 3.4.2009 la Corte manifestamente statuisce che: “nella fattispecie non sussiste il presupposto costituito dai gravi e fondati motivi di cui all’art. 283 c.p.c., avuto riguardo ai motivi formulati in seno all’atto di appello..” (All.3.7) mentre poi nella sentenza definitiva conclude per una riduzione del risarcimento pari a ottanta mila euro!

Appare quindi evidente che la Corte, senza alcuna plausibile ragione e senza alcun intervento processuale sopravvenuto, ha modificato la propria decisione con la emissione della sentenza che qui si impugna, riducendo dell’ottanta per cento la liquidazione del danno riconosciuta dal Giudice di Prime Cure.

Sulla drastica riduzione operata, la Corte non ha nemmeno spiegato perché le addotte ed asserite circostanze indicate nella

sentenza possano giustificare una decurtazione della somma così elevata: **€ 80.000,00 in meno!**

Quindi, in ogni caso la Corte di Appello non ha sufficientemente motivato la propria decisione, la quale, pertanto, è inficiata da illegittimità.

La sommatoria delle censure rilevate, dunque, non può che fondare l'accoglimento dell'odierno ricorso perché la sentenza impugnata è palesemente viziata nella motivazione.

* * *

Le medesime considerazioni devono essere portate a fondamento delle censure che investono, in maniera consequenziale, altresì le conclusioni cui perviene la Corte in ordine al mancato accoglimento dell'appello incidentale, con il quale si chiedeva una somma di importo maggiore rispetto a quello liquidato, così come la riduzione del *quantum* sulle spese processuali di cui al giudizio di primo grado, atteso che le medesime dovevano intendersi certamente eque e consone al giudizio definitosi.

P.Q.M.

il Sig. GIUFFRIDA Danilo Melchiorre chiede che la Suprema Corte di Cassazione cassi la sentenza impugnata rinviando la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania e condanni in solido il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, alle spese del alle spese del giudizio di cassazione e dei precedenti giudizi per intero e nelle misure adeguate.

Deposita: **1)** copia autentica della sentenza impugnata; **2)** richiesta di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; **3)** i seguenti atti processuali su cui si fondano le censure del ricorso: 1. Biglietto di uscita dell'Ospedale Militare di Augusta; 2. Nota del Ministero dei Trasporti n. 1195 del 19.9.2001; 3. Certificato medico della Commissione Medica Locale di Catania del 12.11.2001; 4. Raccomandata della Marina Militare del 27.12.2001; 5. comparsa di costituzione e risposta di primo grado dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania depositata il 20.6.2005; 6. comparsa conclusionale del GIUFFRIDA depositata nel giudizio di appello; 7. ordinanza della Corte di Appello del 2.4.2009.

Deposita inoltre quattro copie in carta libera del presente ricorso e della predetta sentenza.

Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è di € 20.000,00.

Roma, 23 marzo 2011

Avv. Giuseppe Lipera